

Sistema di controllo elettronico del trasporto su strada (EKAER)

1. Numero EKAER e sistema EKAER

EKAER, progettato per ridurre al minimo la possibilità della frode IVA, sarà implementato dal 1° gennaio 2015 nel transito su strade pubbliche ungheresi.

A partire dal 1° gennaio 2015, il trasporto - in caso di acquisizioni e forniture intracomunitarie di merci nonché prime forniture nazionali imponibili di merci a clienti non finali - potrà essere effettuato soltanto dai contribuenti che hanno un numero di identificazione (numero EKAER) emesso dal Sistema di Controllo Elettronico della Circolazione di Merci su Strade Pubbliche (EKAER).

Per ricevere un numero EKAER, il contribuente (il quale potrà essere il mittente oppure il destinatario a seconda del tipo di trasporto) dovrà segnalare online i dati del trasporto al sistema EKAER gestito dall'Autorità IVA. Il numero EKAER è collegato a un trasporto ed è valido per 15 giorni dalla data di emissione. I soggetti preposti all'organizzazione e realizzazione del transito devono averlo in quanto deve essere esibito durante i potenziali controlli su strada a cura delle autorità.

Un numero EKAER è necessario in caso di trasporti in cui il veicolo è assoggettato al pedaggio stradale, cioè quando il peso totale del veicolo è superiore a 3,5 tonnellate, tranne nei seguenti casi:

- non occorre richiedere un numero EKAER e segnalare i dati del trasporto in caso di trasporti di prodotti "non pericolosi" se il loro peso non raggiunge 2,5 tonnellate oppure il valore netto di 2 milioni di HUF;
- nel caso degli alimenti cosiddetti "pericolosi" se il loro peso non raggiunge i 200 chili oppure un valore pari a 250 000 HUF senza imposte per un destinatario. In caso di altri prodotti pericolosi per un destinatario, il limite è min. 500 chili oppure un valore pari a 1 milione di HUF senza imposte.

Gli alimenti pericolosi ed altri prodotti pericolosi saranno elencati in una normativa a parte, successivamente, quest'anno, ma la bozza della normativa NGM sui prodotti pericolosi è allegata.

Ogni veicolo che trasporta gli aiuti internazionali e ogni veicolo militare sono esenti dall'obbligo di richiesta di un numero EKAER.

2. Come richiedere un numero EKAER?

La condizione base per iscriversi al sistema EKAER è quella di accedere al portale cliente (registrazione al cosiddetto „Ügyfélkapu”). Chi ha già accesso al „Ügyfélkapu” può creare il diritto di accedere alla piattaforma EKAER in due fasi:

- innanzi tutto, il rappresentante legale del contribuente oppure il suo rappresentante permanente (utente primario) richiede un nome utente e una password, e poi
- accedendo all'interfaccia elettronica di EKAER, l'utente primario richiede l'accesso a soggetti che possono **alterare le applicazioni nel sistema (utenti secondari)**.

La registrazione può essere iniziata dal 20 dicembre 2014 sul sito web ekaer.nav.gov.hu.

3. Dati da segnalare al sistema EKAER

I seguenti dati di trasporto dovranno essere segnalati online al sistema EKAER per avere il numero EKAER di trasporto:

1. Nome e P. IVA del mittente
2. Indirizzo dove il vettore prende in consegna le merci
3. Nome e P. IVA del destinatario

4. Indirizzo di consegna delle merci
5. In caso di acquisizioni intracomunitarie delle cosiddette 'merci pericolose': il nome e la P. IVA **del destinatario se non è il destinatario** a prendere in consegna le merci dal vettore
6. In caso di acquisizioni intracomunitarie delle merci: numero di telefono ed indirizzo e-mail del soggetto autorizzato a segnalare la data di arrivo delle merci
7. In caso di forniture intracomunitarie delle merci: numero di telefono ed indirizzo e-mail del soggetto autorizzato a segnalare la data di invio delle merci
8. Descrizione, codice merceologico e peso lordo delle merci
9. Motivo del trasporto, per es. forniture ed acquisizioni di merci, spostamento di merci proprie, ecc.
10. Valore netto delle merci
11. Numero di registrazione del veicolo preposto al trasporto
12. Data di arrivo all'indirizzo di consegna in caso di acquisizioni intracomunitarie di merci e prime forniture nazionali imponibili delle merci a clienti non finali
13. Data in cui il vettore prende in consegna le merci in caso di forniture intracomunitarie delle merci

4. Soggetti obbligati ad ottenere un numero EKAER e a segnalare i dati

4.1. Le seguenti norme saranno applicabili in caso di *acquisizioni intracomunitarie di merci, includendo lo spostamento di merci proprie in Ungheria.*

- Il destinatario deve ottenere un numero EKAER e segnalare i dati 1-11 del trasporto prima di iniziare il trasporto.
- Il destinatario deve fornire al vettore il numero EKAER prima di iniziare il trasporto.
- La data di arrivo all'indirizzo di consegna (punto 12.) deve essere segnalata il giorno lavorativo successivo alla consegna dal destinatario oppure dal soggetto che riceve le merci dal vettore.

4.2. Le seguenti norme saranno applicabili in caso di *forniture intracomunitarie di merci, includendo lo spostamento di merci proprie al di fuori dell'Ungheria.*

- The mittente deve ottenere un numero EKAER e segnalare i dati 1-11 del trasporto prima di iniziare il trasporto.
- The mittente deve fornire al vettore il numero EKAER prima di iniziare il trasporto.
- The date in cui il vettore prende in consegna le merci (punto 13.) deve essere segnalata entro 15 giorni dalla data di emissione del numero EKAER dal mittente oppure dal soggetto che consegna le merci al vettore.

4.3. Le seguenti norme saranno applicabili in caso di *prime forniture nazionali imponibili di merci a clienti non finali* (trasporti B2B all'interno dell'Ungheria).

- The mittente deve ottenere un numero EKAER e segnalare i dati 1-11 del trasporto prima di iniziare il trasporto.
- The mittente deve fornire al vettore il numero EKAER prima di iniziare il trasporto.
- La data di arrivo all'indirizzo di consegna (punto 12.) deve essere segnalata entro 15 giorni dalla data di emissione del numero EKAER dal destinatario.

4.4. e seguenti norme saranno applicabili in caso di *alimenti pericolosi ed altri prodotti pericolosi.*

- In caso di alimenti pericolosi, il numero EKAER sarà emesso solo ai soggetti imponibili, registrati per l'elenco di pertinenza, che hanno depositato l'importo necessario per garantire gli obblighi fiscali.
- In caso di altri prodotti pericolosi, il numero EKAER sarà emesso solo ai soggetti imponibili che hanno depositato l'importo necessario per garantire gli obblighi fiscali.
- Il deposito non è richiesto ai soggetti imponibili, presenti negli elenchi dei contribuenti qualificati.
- Il numero EKAER e la segnalazione dei dati di trasporto sono necessari anche se il veicolo non è soggetto a pedaggio stradale, cioè se il peso totale del veicolo è inferiore a 3,5 tonnellate in caso di trasporto di alimenti pericolosi superiori a 200 kg oppure a un valore netto di HUF 250,000.
- Il numero EKAER e la segnalazione dei dati di trasporto sono necessari anche se il veicolo non è soggetto a pedaggio stradale, cioè se il peso totale del veicolo è inferiore a 3,5 tonnellate in caso di trasporto di altri prodotti pericolosi superiori a 500 kg oppure a un valore netto di HUF 1,000,000.

5. Compiti del vettore

È molto importante che il vettore non debba dichiarare nulla! Il vettore deve assolvere tre obblighi importanti:

- deve sapere esattamente se la partita rientra o meno nel regime EKAER. Il caricamento non può avere inizio in assenza del numero EKAER.
- occorre segnalare la data di partenza ed arrivo. In caso di un'ispezione, l'autista deve sapere se il numero EKAER manca perché non è necessario oppure perché è stato dimenticato.

Di conseguenza, i vettori dovrebbero **concentrarsi** su quello che è incluso e non è coperto dal EKAER. Non sarà facile prendere tale decisione perché occorre considerare diverse cose contemporaneamente:

- Con che tipo di **mezzo** si effettua la consegna?
- Quale è il prodotto? (il prodotto non pericoloso non è segnalato al di sotto di 2.5 tonnellate; gli alimenti pericolosi al di sopra di 250 kg devono essere segnalati).
- Quale è lo scopo del trasporto e di che parte del processo di vendita si tratta? (occorre segnalare solo la prima immissione sul mercato, la successiva non è segnalabile).

Secondo quanto sopra, il vettore deve sapere tutto sul carico. In caso di un'ispezione, il vettore deve rendere una dichiarazione sul proprietario del carico e il luogo di consegna. Il **procacciatore** può incorrere in una grave penale se la dichiarazione del vettore si scosta dai dati registrati nel EKAER.

È molto importante che tutte le modifiche (per es. qualora le merci siano caricate su un altro **mezzo**) devono essere segnalate rispetto al EKAER in modo tale che il vettore informi il procacciatore in merito a tutti questi cambiamenti.

6. Deposito di garanzia

Tutti i contribuenti impegnati in attività che implicano il trasporto su strade pubbliche e il trasporto di prodotti pericolosi devono versare un deposito di garanzia, tranne i contribuenti registrati nel sistema dell'autorità fiscale nazionale come contribuenti qualificati; e tutti i contribuenti registrati nel database per i contribuenti privi di debiti da almeno due anni e il cui codice fiscale non è soggetto a sospensione al momento della dichiarazione.

La normativa descrive dettagliatamente come si dovrebbe calcolare il deposito di garanzia. Se un trasportatore inizia più spedizioni contemporaneamente oppure ha più spedizioni in corso, egli dovrà versare un deposito di garanzia solo per quella di maggior valore.

L'obbligo di fornire un deposito di garanzia può essere assolto versando l'importo di denaro necessario sul conto aperto dall'autorità fiscale nazionale. L'autorità consente di interrogare e monitorare su un'interfaccia elettronica i contribuenti tenuti a versare il deposito.

7. Conseguenze di un reato relativo al numero EKAER

Qualora il contribuente non abbia adempiuto agli obblighi di segnalazione relativi al trasporto su strada, i prodotti trasportati potrebbero essere considerati alla stregua di merci di origine non verificata e, in quanto tali, comportare una **penale massima in ragione del 40% del valore delle merci** e una quota di tali merci potrebbe essere sequestrata fino al raggiungimento dell'importo della penale dovuta.

Oltre alla penale imposta, l'autorità può **sequestrare i prodotti, il cui valore pareggia l'importo della penale**, tranne nel caso in cui il carico comprenda animali vivi oppure prodotti altamente deperibili. Chi infligge la penale dovrà emanare un decreto, effettuare una segnalazione e **sequestrare** i prodotti oppure trasportarli ai fini della conservazione a spese del contribuente.

Le norme in materia di EKAER devono essere applicate per tutti i trasporti che il contribuente inizia dopo il 1° gennaio 2015, ma nessuna penale sarà inflitta fino al 1° febbraio 2015. È importante il fatto che le norme di legge sono già state modificate in data 16 dicembre e dopo l'emissione del sistema si prevedono ulteriori cambiamenti.